

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Marco TASSISTRO, e della società A.S.D. VALSECCA SPORT & FUN, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco TASSISTRO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Valsecca Sport & Fun, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 10, commi 1, 7 e 8, del Regolamento Safeguarding F.I.G.C. e dall'art. 28 bis, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, con riferimento alle stagioni sportive 2024 – 2025 e 2025 – 2026, omesso di predisporre ed adottare sino alla data del 23.2.2026 un Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva ed un Codice di Condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione conformi alle Linee Guida F.I.G.C. di cui al Comunicato Ufficiale N. 87/A del 31 agosto 2023; nonché ancora per avere lo stesso omesso di comunicare senza indugio a mezzo del portale servizi F.I.G.C. raggiungibile all'indirizzo <https://anagrafefederale.figc.it/>, il nominativo del Responsabile Safeguarding e l'adozione del Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva nonché del Codice di Condotta predisposti in conformità a dette Linee Guida mediante l'invio delle autocertificazioni sottoscritte quale legale rappresentante della A.S.D. Valsecca Sport & Fun;

A.S.D. VALSECCA SPORT & FUN, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i soggetti avvisati nel presente procedimento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco TASSISTRO,
 - Società A.S.D. VALSECCA SPORT & FUN, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco TASSISTRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco TASSISTRO,
 - € 700,00 (settecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VALSECCA SPORT & FUN;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Giovanni Malagò